

Milano, 31 Marzo 2022
Prot. 14_2022/am

AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI
e p.c.
ALLE SEGRETERIE ASSOCIATIVE

Oggetto: **Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale - Legge 9 marzo 2022, n. 22**

Nella Gazzetta ufficiale del 22 marzo 2021, n. 68, è stata pubblicata la [Legge 9 marzo 2022, n. 22](#), recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".

Tale provvedimento, entrato in vigore lo scorso 23 marzo, ha inserito, nel codice penale, le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale fino ad oggi contenute nel Codice dei beni culturali (D. Lgs 42/2004), operando allo stesso tempo una profonda riforma della materia attraverso:

- l'introduzione di **nuove fattispecie di reato**;
- **l'innalzamento del limite massimo e minimo delle pene vigenti**;
- **l'introduzione di aggravanti** quando oggetto di reati comuni siano i beni culturali;
- la modifica dell'articolo **240-bis c.p.** ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. **confisca** allargata (cioè quella nella quale non è necessario il collegamento tra cosa sequestrata e reato consentendo di aggredire l'intera ricchezza che non sia ritenuta giustificata);
- **la modifica del dlgs 231 del 2001**, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni maggiormente rilevanti inserite nel codice penale.

L'art. 518-bis c.p. (Furto di beni culturali) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro, la condotta di chi si impossessa di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni dello Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, siano rubati da chi abbia ottenuto una concessione di ricerca), la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro.

L'art. 518-ter c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali) punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

È prevista, inoltre, una nuova fattispecie di reato che prevede l'aumento di pena se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

L'art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali) punisce con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000, chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Inoltre, la pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

L'art. 518-quinquies c.p. (Impiego di beni culturali provenienti da delitto) punisce con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro chiunque, salvi i casi di concorso nel reato e di ricettazione e di riciclaggio di beni culturali, impiega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali provenienti da delitto. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l'autore del delitto da cui il bene culturale proviene non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'art. 518-sexies c.p. (Riciclaggio di beni culturali) punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre, la fattispecie trova applicazione anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'art. 518-septies c.p. (Autoriciclaggio di beni culturali) punisce con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni, si applica la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

È esclusa la punibilità delle condotte per cui i beni culturali vengono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

E' prevista infine l'applicazione del terzo comma dell'articolo 518-quater c.p. in base al quale il delitto trova applicazione anche quando l'autore del delitto, da cui i beni culturali provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L'art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, al fine di fare apparire lecita la provenienza di un bene culturale mobile, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera.

E' invece punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi chi faccia uso della scrittura privata come sopra descritta senza aver concorso alla sua formazione o alterazione.



L'art. 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. Tale disposizione, contenuta all'art. 173 codice beni culturali è stata trasferita nel codice penale con un aumento della pena. Commette il reato:

1. chiunque aliena beni culturali senza autorizzazione;
2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3. l'alienante di un bene culturale che consegna la cosa soggetta a prelazione, in pendenza del termine previsto per l'esercizio del relativo diritto (60 giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento).

L'art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall'estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale.

L'art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali), punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea.

Durante l'esame parlamentare, grazie all'intervento di FIMA e della Confcommercio Imprese per l'Italia, è stato soppresso il comma che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto fosse commesso **da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio.**

L'art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte) punisce le fattispecie sotto indicate, originariamente contenute nell'art. 178 del Codice dei beni culturali, con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. Il reato è commesso da chiunque:

1. al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. anche senza aver concorso nei casi precedenti, pone in commercio o detiene per il commercio, o introduce nello Stato o comunque pone in circolazione come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. conoscendone la falsità autentica le cose di cui ai numeri 1 e 2, contraffatti, alterati o riprodotti;
4. mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette, ovvero mediante altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1 e 2.

Durante il corso dell'iter parlamentare è stata soppressa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna in caso di fatto commesso **nell'esercizio di un'attività commerciale** o professionale, inserita nell'art. 518-sexiesdecies.



L'art. 518-quinquiesdecies c.p. (Casi di non punibilità) prevede l'esclusione della punibilità a titolo di contraffazione di colui che produce, detiene, **pone in vendita** o diffonde opere, copie o imitazioni dichiarando espressamente la loro non autenticità.

L'art. 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti), prevede tra le circostanze aggravanti che prevedono l'aumento di pena da un terzo alla metà il caso del reato:

- **commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria.**

In tal caso, è prevista l'applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.) oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna (art. 36 c.p.);

L'art. 518-septiesdecies c.p. (Circostanze attenuanti) prevede:

- pena diminuita di un terzo: quando uno dei reati contro il patrimonio culturale **cagioni un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità**;
- pena diminuita da un terzo a due terzi: quando uno dei reati contro il patrimonio culturale **sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.**

L'art. 518-duodevicies (Confisca), prevede, in ogni caso, la confisca delle cose indicate all'articolo 518-undecies che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il giudice procederà nelle forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p. La disposizione prevede poi la confisca penale obbligatoria, allargata e per equivalente, anche delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo.

Quando non è possibile applicare la confisca di cui sopra, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o prodotto del reato.

L'art. 518-undecies (Fatto commesso all'estero) prevede l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

Si segnala, infine, **l'articolo 2** che integra l'art. 9, comma 1 della L. 146/2006, in materia di operazioni sotto copertura al fine di prevederne l'applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518- sexies e 518-septies c.p.), svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Fabrizio Pedrazzini)



Allegato: Legge 9 marzo 2022, n. 22